



SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE
E DELLA REINTEGRAZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI
MEDIANTE BONIFICA ED EVENTUALE MANUTENZIONE
DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Art. 1 Oggetto



Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegra delle matrici ambientali, sulle strade di competenza del Comune di Fiorenzuola d'Arda, interessate da incidenti stradali.

Il servizio di ripristino post incidente, oggetto della presente procedura di gara, consiste nell'attività, esplicata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- lavaggio e aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale, sue pertinenze e terreni adiacenti di competenza del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Il servizio di ripristino si declina nelle seguenti prestazioni:

- **“intervento standard”**, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**, gli *interventi standard* eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“interventi perdita di carico”**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- **“interventi rilevanti”**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate;
- **“interventi di ripristino delle infrastrutture”**, rifacimento/sostituzione di tutte le pertinenze stradali danneggiate dal sinistro (barriere protettive, pavimentazione stradale, piste ciclabili, segnaletica, impianti di pubblica illuminazione, ecc..).
- **“Messa a disposizione di una Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno”** a cui gli utenti della strada, la Polizia Locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente potranno rivolgersi attraverso comunicazione telefonica. La Centrale Operativa dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi nei tempi stabiliti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale o offerti dal concorrente.

Art. 2 Costi del servizio, sicurezza e costi della sicurezza

2.1 Costo del servizio

Il servizio in oggetto non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Fiorenzuola d'Arda e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Il corrispettivo del servizio sarà costituito “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”, fermo restando l’obbligo del concessionario di garantire la continuità e tempestività del servizio per tutta la durata del contratto.

Ai fini dell’individuazione delle disposizioni legislative applicabili all’affidamento in argomento, sulla mole degli incidenti registrati verificatisi mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano dell’intervento di ripristino, l’importo complessivo del servizio in questione viene quantificato in € **27.000,00** (Euro ventisettemila/00) per l’intero periodo di durata del contratto (**tre anni**).

2.1 Sicurezza e costi della sicurezza

Il costo della sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi).

E’ obbligo dell’appaltatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il concessionario è tenuto, come dal citato decreto 81/2008, ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.

Infine, nell’ambito della cooperazione e del coordinamento di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante rimane a disposizione del concessionario per ogni altra eventuale informazione richiesta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino di cui trattasi dovranno essere effettuati in presenza di incidenti stradali su tutte le strade, piste ciclabili e sulle loro pertinenze di competenza dell’Ente, comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessata dagli incidenti stradali in riferimento ai quali la Stazione Appaltante è tenuta ad intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità.

Art. 4 Direttore dell’esecuzione del contratto

L’Amministrazione committente individuerà al proprio interno un direttore dell’esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con il Concessionario e verificherà la regolare esecuzione dei servizi rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato.

Art. 5 Modalità di attivazione degli interventi

Gli interventi potranno essere richiesti dal personale dell’Amministrazione Procedente, dalle Forze di Polizia o da chiunque altro soggetto indicato all’atto di consegna del servizio, mediante chiamata gratuita al numero verde indicato dalla ditta. Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno.

La ditta concessionaria, alla ricezione della richiesta telefonica, provvederà ad attivare immediatamente la squadra operativa che dovrà recarsi sul luogo dell’incidente equipaggiata delle tecnologie necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza e viabilità nei tempi indicati nel presente capitolato.

Art. 6 Modalità operative del servizio

6.1 Esecuzione degli interventi

Il servizio **di ripristino post-incidente standard** consiste nelle seguenti attività, esplicate in forma di emergenza:

- pulitura e lavaggio con aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) sversati sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nelle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati a seguito dell'incidente, nonché del loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti;
- recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.) dispersi sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati a seguito dell'incidente, nonché del loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti;
- pulizia della sede stradale da residui di terra o materiali simili che, a causa dell'incidente stradale, siano presenti sulla carreggiata;
- nel recupero dei materiali di qualsiasi tipo trasportati dai veicoli e dispersi a seguito di incidente sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nelle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possono essere stati proiettati, nonché del loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia sul trattamento dei rifiuti.

Nello specifico si precisa che:

- la “pulitura” del manto stradale consiste nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o nella raccolta manuale o con mezzi meccanici di tutti i materiali solidi presenti;
- il “lavaggio” della pavimentazione deve essere realizzato con soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgregatore molecolare biologico” della catena molecolare degli idrocarburi;
- l’“aspirazione” consiste nel recupero dell’emulsione risultante.

Successivamente alle suddette operazioni dovrà essere eseguito il lavaggio finale della superficie stradale con acqua. Nel caso di presenza di ghiaccio o neve o di temperature prossime a 0 C° o con previsioni meteorologiche che prospettino situazioni analoghe, dovrà essere eseguita una salatura della sede stradale umida con spargimento di cloruro di sodio in ragione di circa 20 grammi/mq.

Nel caso di intervento in occasione di incidenti standard e/o rilevanti, ove si verifichi una dispersione di liquidi inquinanti sulla sede stradale la cui neutralizzazione con il lavaggio e l’aspirazione superi le capacità idrauliche di stoccaggio e/o del detergente in dotazione del singolo veicolo del Centro Logistico Operativo intervenuto, gli operatori presenti sul posto dovranno immediatamente darne notizia alla propria Centrale Operativa, la quale provvederà ad inviare sul posto altri veicoli al fine di evitare interruzioni del servizio di pulizia per lo svuotamento ed il rifornimento di ogni singolo mezzo operativo.

La tipologia degli interventi suddetti sarà realizzata dall’Affidatario del servizio anche nel caso di incidenti privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, l’onere economico relativo a tali interventi resterà a carico esclusivo dall’Affidatario.

Nel caso sia necessario provvedere alla bonifica ambientale di suolo e acqua a seguito di incidenti stradali rilevanti che interessino le pertinenze stradali la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla ditta concessionaria l’esecuzione dell’intervento di bonifica, qualora in possesso della relativa e necessaria iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

Le fasi operative devono attenersi al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all’intero ciclo

di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale e relative pertinenze.

6.2. Reports degli interventi

Il concessionario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante reports trimestrali riepilogativi dei singoli interventi effettuati contenenti:

- i dati identificativi del sinistro (luogo, data);
- la compagnia di assicurazione del danneggiante;
- la sintetica descrizione delle operazioni di ripristino effettuate (tipologia di operazioni di ripristino effettuate, ecc.);
- gli estremi e l'importo della fattura emessa;
- la data in cui è stata quietanzata la fattura emessa.

In ogni caso, il concessionario aggiorna annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica trimestrale dell'anno precedente.

Per gli incidenti più gravi potranno essere richieste al concessionario specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o da consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

Art. 7 Rimozione veicoli in stato di abbandono

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda assegna all'Affidatario del servizio di cui al presente Capitolato l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, rinvenuti dalla Polizia Locale del Comune di Fiorenzuola d'Arda e dalle Forze dell'Ordine competenti nel territorio Comunale, su aree stradali di competenza del Comune di Fiorenzuola d'Arda e proprie pertinenze, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D.M. n. 460/1999. L'Affidatario si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.

Detti interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente da "Centri di raccolta e smaltimento" in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Gli interventi dell'Affidatario possono essere chiesti dalla Polizia Locale, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero verde della Centrale Operativa, e successivamente inoltrata secondo le modalità che verranno concordate.

Il servizio rimozione verrà svolto dai "Centri di raccolta e demolizione" selezionati direttamente all'Affidatario. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla Legge n. 122 del 05/02/1992, dal D.P.R. 14/12/1999 n. 558, dal D.Lgs. n. 209 del 24/06/2003, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.

L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.

Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, la Polizia Locale o le Forze dell'Ordine intervenute, redigeranno un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento, che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.

Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:

- a) "Gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e s.m., allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle

parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 29/07/1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 05/02/1997, n. 22.

b) Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 del Codice Civile.

c) Decorso tale termine il Centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso”.

Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, la Polizia Locale o altra forza dell'ordine procedente, deve rilasciare copia del verbale summenzionato, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.

Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclama la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono saranno effettuati dall'Affidatario senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.

Il profitto per l'Affidatario o i “Centri di raccolta e demolizione” consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

Art. 8 Formazione del personale dell'impresa concessionaria

Il personale impiegato per le prestazioni di che trattasi dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri su strade, sgombero tempestivo della sede stradale.

Di tale formazione l'Impresa concessionaria dovrà darne prova, prima dell'affidamento del servizio, con trasmissione al Comune di Fiorenzuola d'Arda di copia dei certificati di attestazione di frequenza rilasciati al personale operativo.

Art. 9 Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici



1. Tutti i mezzi impiegati dalle strutture operative deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, devono essere conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa.
2. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per la Stazione Procedente, assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative.

L'impresa, per l'esecuzione degli interventi, dovrà avere la disponibilità di mezzi idonei e conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa di legge; tali mezzi dovranno espressamente possedere le caratteristiche, gli accorgimenti tecnici e le necessarie omologazioni per l'espletamento del servizio richiesto. Inoltre, il mezzo dovrà possedere elenco dettagliato del materiale presente, obbligatorio e specifico per il servizio e dovrà essere collaudato presso i competenti organi ed uffici ed omologato. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe idonee alla pulizia ed al ripristino della sede stradale e dovranno essere fornite le copie delle carte di circolazione.

I mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Procedente.

1. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un sistema di illuminazione del sito del sinistro, che può essere attivato nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa.
2. Tutti i mezzi che verranno utilizzati per l'espletamento del servizio devono rispondere ai seguenti requisiti:
 1. essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;
 2. essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
3. Il Concessionario deve avere una centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed una struttura operativa in grado di garantire una copertura 24 ore su 24.

Art. 10 Tempi di intervento

Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento dalla chiamata non dovranno superare:

- 45 minuti per i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 6:00 alle 22:00;
- 60 minuti per i giorni feriali, dalle ore 22:00 alle 6:00;
- 60 minuti per i giorni festivi e i sabati dalle ore 0:00 alle 24:00.

Art. 11 Durata del servizio

L'affidamento del servizio avrà la durata **di tre anni**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'Amministrazione procedente e l'operatore economico affidatario del servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

Art. 12 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio stesso, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione del servizio.

Art. 13 Assunzione obblighi di tracciabilità ex L.136/2010

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 14 Obblighi del concessionario di servizi

Il concessionario di servizi è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio, attivo con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale. Inoltre, occorre che sussistano delle strutture operative, legate al concessionario da vincoli contrattuali, deputate alla realizzazione degli *interventi di ripristino post incidente*, con solerzia e tempestività 365 giorni l'anno, 24 ore su 24 (tempi di arrivo non superiori a 45 minuti dall'attivazione mediante chiamata al numero verde, salvo casi di comprovata oggettiva impossibilità).

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 15 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'*attività di ripristino post incidente*, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.

Art. 16 Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le

vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 17 Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto fuori dai casi previsti dalla legge. L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l'aggiudicatario sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura e al risarcimento del danno.

Art. 18 Responsabilità e assicurazione

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione procedente, proprietaria della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente.

Pertanto, il concessionario è obbligato a stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, idonea polizza assicurativa, con valore massimale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente e comunque di ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione Comunale, a terzi e a cose.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.

Art. 19 Penali

Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e

del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda procederà all'applicazione delle penali a carico del concessionario in funzione delle infrazioni riscontrate con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

1. Ritardo sui tempi di intervento rispetto ai tempi previsti dal presente Capitolato o offerti in sede di gara e/o inesatta comunicazione dell'orario di arrivo sul posto.
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
 - alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 500,00;
 - alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 1.000,00
2. Mancata e/o inesatta comunicazione di dati al Comune di Fiorenzuola d'Arda.
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità:
 - alla prima infrazione, contestazione formale;
 - alla seconda infrazione, applicazione di una penale di € 100,00;
 - alla terza infrazione, applicazione di una penale di € 200,00.
3. Mancata trasmissione al Comune di Fiorenzuola d'Arda, prima dell'affidamento del servizio, di copia dei certificati di attestazione di frequenza rilasciati al personale operativo e richiesti all'art. 8 "*Formazione del personale dell'impresa concessionaria*" del presente Capitolato.
Applicazione di una penale di € 300,00.
4. Mancata presentazione dei reports trimestrali riepilogativi dei singoli dei singoli interventi effettuati.
L'irrogazione delle penali avverrà, nello specifico, con le seguenti modalità: Applicazione di una penale di € 300,00.

Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla ditta mediante posta elettronica certificata con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, decorse tre ore dal momento della richiesta di intervento al numero verde, l'amministrazione procedente potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni ed applicazione delle penali.

In caso di carente esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, previa contestazione delle inadempienze rilevate e comunicate mediante posta elettronica, l'amministrazione procedente potrà provvedervi d'ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico dell'impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni ed applicazione delle penali.

Qualora nel corso del servizio si verificassero gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 20, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117, comma 3 del Codice. L'inottemperanza è causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio e specificamente:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'amministrazione procedente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto;
- nel caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il conceditore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di posta elettronica certificata, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 21 Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Il subappalto deve essere indicato in sede di negoziazione. In assenza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Art. 22 Controversie

Per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto non si farà luogo alla procedura di arbitrato.

Ove non si proceda all'accordo bonario, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Piacenza. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 23 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'affidatario le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sul servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 24 INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l'interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli.

I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su:
<http://fiorenzuola.e-pal.it/L190/?idSezione=101425&id=&sort=&activePage=&search=>

Art. 25 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 26 Richiamo alle vigenti disposizioni

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.